



# Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

**Modifica del 19 febbraio 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999<sup>1</sup> sull'asilo è modificata come segue:

*Art. 17* Videosorveglianza  
(art. 102<sup>e</sup>bis LAsi)

<sup>1</sup> La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d'asilo, segnatamente all'interno e all'esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti.

<sup>2</sup> È vietato l'impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce e nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi cui essa ha delegato determinati compiti.

<sup>3</sup> I dati audiovisivi sono registrati su dischi duri conservati in un locale chiuso a chiave e accessibile unicamente alle persone autorizzate.

<sup>4</sup> Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il direttore della SEM o il suo supplente può ordinare un'inchiesta amministrativa.

<sup>5</sup> Nel caso di un'inchiesta penale, le registrazioni sono consegnate fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico.

<sup>6</sup> La videosorveglianza è chiaramente segnalata presso tutte le entrate, principali e secondarie, dell'edificio.

<sup>7</sup> I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull'esistenza della videosorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati.

<sup>1</sup> RS 142.311

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

19 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr